



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/22

Circ. n. 868/XIX Sess./22

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/03/2022 U-nd/3078/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – **Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento Elettorale**

Caro Presidente,

abbiamo il piacere di comunicarti che la **Ministra della Giustizia**, Prof. Marta Cartabia, - ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137¹ - **ha approvato** in data 28 marzo 2022 (con nota **prot. m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U – acquisita al prot. CNI in data 30/3/2022 n. E-gp/3045/2022**) il **Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri**, adottato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022 (in allegato).

Ci preme in questa sede evidenziare che vi è stata una approvazione integrale e senza modificazioni del Regolamento, così come formulato e trasmesso al Ministero della Giustizia².

Il Consiglio Nazionale è stato già convocato venerdì 1 aprile 2022, per la presa d'atto della avvenuta approvazione nonché per **l'indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi**, di competenza del CNI ai sensi dell'art.6, comma 1, del medesimo Regolamento.

¹ Come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176.


² V., sul punto, la precedente **circolare CNI 16/03/2022 n.859**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

Seguiranno le necessarie informative sulle tempistiche e sulle istruzioni per procedere – come disposto dall'art.2 del Regolamento – alle elezioni in presenza, oppure con la modalità di voto da remoto.

Fiduciosi che la Categoria saprà cogliere l'opportunità rappresentata dal nuovo meccanismo di votazione a tutela della parità di genere all'interno dell'Ordine professionale, Ti porgiamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- Nota Ministra della Giustizia, prot. n.11047 del 29/03/2022 con Regolamento allegato.



La Ministra della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2022 E-gp/3045/2022



m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, approvo per quanto di competenza il Regolamento allegato, recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

28 MAR. 2022

Marta Cartabia

esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4

Finalità


1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini



5/6


dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
 3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.



6/6
